

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 30581 Anno 2023**

**Presidente: DE CHIARA CARLO**

**Relatore: CATALLOZZI PAOLO**

**Data pubblicazione: 03/11/2023**

Oggetto: mutuo - usura

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 21636/2019 R.G. proposto da  
Gerardi Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Riccio, con  
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Terrigno, sito in  
Roma, viale Parioli, 63

- *ricorrente* -

contro

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, anche quale mandataria della ISP OBG s.r.l., rappresentata  
e difesa dagli avv. Domenico Iodice e Dario Martella, con domicilio  
eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, largo di Torre  
Argentina, 11

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 703/2019,  
depositata il 23 aprile 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023  
dal Consigliere Paolo Catalozzi;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**RILEVATO CHE:**

- Giuseppe Gerardi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 23 aprile 2019, di reiezione dell'appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo fondiario concluso con la Sanpaolo Imi s.p.a. per la pattuizione di interessi moratori usurari e, conseguentemente, di condanna della banca alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi corrispettivi;
- la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva disatteso tali domande osservando che sia il tasso corrispettivo, sia quello moratorio erano inferiori al cd. tasso soglia e che il cd. ammortamento alla francese non comportava alcuna forma di interesse composto;
- ha, quindi, respinto il gravame – interposto anche nei confronti della ISP OBG s.r.l., intervenuta volontariamente in primo grado quale cessionaria del credito derivante dall'esecuzione del contratto di mutuo – sottolineando che ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia non era corretta la tesi della cd. sommatoria del tasso corrispettivo con il tasso moratorio e che la circostanza per cui sulla rata di mutuo scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interessi corrispettivi, si applicassero gli interessi moratori era una questione che atteneva al fenomeno dell'interesse composto, consentito dall'ordinamento;
- ha, poi, ritenuto inammissibile il motivo di appello vertente sulla rilevanza, a tali fini, della commissione di estinzione anticipata, in quanto non prospettata nel corso del giudizio di primo grado e, dunque, nuova;
- il ricorso è affidato a due motivi;
- resiste con controricorso la Intesa Sanpaolo s.p.a., anche quale mandataria della ISP OBG s.r.l.;
- quest'ultima deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

civ.;

**CONSIDERATO CHE:**

- con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata, nel verificare la coerenza del tasso di interessi pattuito rispetto al cd. tasso soglia, omesso di procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori benché il contratto prevedesse espressamente che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intera rata non pagata, comprensiva degli interessi corrispettivi;
- evidenza, a sostegno della doglianza, che ai sensi dell'art. 4 del contratto di mutuo, il mutuatario, in caso di inadempimento, era tenuto a versare interessi di mora da calcolarsi, nella misura pari al 5,20%, sull'intera somma dovuta, comprensiva, a sua volta, di interessi corrispettivi pattuiti nella misura del 7,25%, per cui il tasso di interessi complessivo doveva quantificarsi nella misura del 12,45% (pari alla somma del 5,20% con il 7,25%), superiore alla soglia del 7,50% prevista in applicazione della l. 7 marzo 1996, n. 108;
- il motivo è inammissibile;
- questa Corte ha autorevolmente affermato (sentenza, resa a Sezioni Unite, del 18 settembre 2020, n. 19597) che la disciplina introdotta dalla l.n. 108 del 1996, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, non essendo di ostacolo la loro mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) individuato nei decreti ministeriali di cui all'art. 2, primo comma, della predetta legge;
- ha, tuttavia, ritenuto che l'art. 1815, secondo comma, cod. civ., secondo cui «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi – corrispettivo o moratorio – che ha superato la relativa soglia;

- da ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini dell'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della l.n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi;

- pertanto, ove, come nel caso in esame, si assuma che l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori convenuti comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi saranno illeciti e non dovuti, mentre resta ferma la debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ.;

- laddove, infatti, si affermasse che alla usurarietà della (sola) pattuizione relativa agli interessi moratori segua la non debenza (anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all'irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 cod. civ.;

- da quanto precede discende che la questione prospettata dal ricorrente non è concludente ai fini dell'esame della domanda proposta dinanzi al giudice di merito, in quanto l'allegata usurarietà dei tassi moratori pattuiti – quand'anche sussistente – non è idonea a far sorgere il diritto di credito vantato alla restituzione degli interessi corrispettivi versati o, comunque, a determinare la non debenza di tali interessi;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 345 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto che la questione relativa all'esistenza della clausola di estinzione anticipata e della sua rilevanza ai fini della individuazione del tasso effettivo globale del finanziamento non potesse essere introdotta per la prima volta nel corso del giudizio di secondo grado;
- il motivo è inammissibile;
- la commissione di estinzione anticipata del finanziamento non costituisce una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla concessione del finanziamento, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. 1° agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352),
- da ciò deriva che la relativa pattuizione non assume rilevanza ai fini della determinazione del costo complessivo dell'erogazione del credito e, dunque, dell'applicazione della disciplina in tema di usura, così come delineata dall'art. 644 cod. pen.;
- anche tale censura, dunque, pecca della necessaria specificità, in quanto la questione prospettata non è idonea, qualunque ne sia la soluzione, a incidere sulla decisione impugnata;
- pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

**P.Q.M.**

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 7 settembre 2023.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale